



NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 10/2022

Roma, 25/03/2022

Oggetto:	BONUS CARBURANTE 2022 E SGRAVIO CONTRIBUTIVO 0,8% A FAVORE DI LAVORATORI DIPENDENTI
Destinatari:	LAVORATORI DIPENDENTI
Decorrenza:	DAL MESE DI MARZO 2022
Come adempiere:	In attesa di interventi esplicativi in favore degli Uffici preposti, come da indicazioni

BUONI CARBURANTE NON IMPONIBILI PER I DIPENDENTI

In considerazione del repentino incremento dei prezzi dei carburanti, il legislatore ha previsto una misura di favore per i lavoratori dipendenti in base alla quale i buoni carburante concessi dal datore di lavoro non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In sostanza, il legislatore esclude da tassazione Irpef, in capo al lavoratore dipendente, il valore di € 200,00 dei buoni carburante ceduti a titolo gratuito da parte del datore di lavoro.

La normativa è sintetica e lascia spazio a molti dubbi operativi. Proviamo a riepilogare.

La misura è destinata ai lavoratori dipendenti di aziende private. Possono quindi riceverlo tutti i dipendenti che ne fanno richiesta in azienda anche se l'ultima parola spetta al datore.

Dal dato letterale della norma emerge che:

- *la misura è limitata ai buoni ceduti gratuitamente ai dipendenti nell'anno 2022;*
- *la soglia oltre la quale i buoni concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente è di 200,00 euro per ciascun lavoratore dipendente.*

Questa disposizione non dovrebbe interferire con quella già in vigore per i fringe benefit. Infatti, da una lettura sistematica delle due norme sembrerebbe che il lavoratore dipendente, limitatamente all'anno 2022, goda di due plafond:

- l'uno di un importo pari a 200 euro valevole solo per i buoni carburante ceduti gratuitamente ex articolo 2 D.L. 21/2022;
- l'altro di un importo pari a 258,23 euro ex articolo 51, comma 3, Tuir per la generalità delle erogazioni.

Quindi, la cessione a titolo gratuito dei buoni carburante da parte del datore di lavoro dovrebbe andare a consumare prima il plafond specifico. Poi, sempre per i carburanti, si potrebbe passare all'utilizzo dell'altro plafond di euro 258,23.

Se questa lettura della norma dovesse essere confermata, in realtà, in assenza di altre erogazioni effettuate dal datore di lavoro, i buoni carburante possono essere esclusi da tassazione per un importo complessivo di 458,23 euro pari alla somma tra il plafond specifico (200 euro) e il plafond generico (258,23 euro).

Per il plafond specifico di 200 euro l' esclusione da tassazione Irpef dovrebbe operare sia che l' erogazione avvenga a favore della generalità o per speciali categorie di dipendenti sia che il beneficio dell' erogazione dei buoni venga riservato solo ad alcuni dipendenti (*agevolazione ad personam*).

Benché nessuno specifico requisito sia esplicitamente specificato nella norma, è opportuno sottolineare che l' orientamento dell' amministrazione finanziaria normalmente è di senso opposto e - in perfetta similitudine con quanto avviene per i buoni pasto - è richiesto che gli stessi siano offerti a tutti o a categorie omogenee di lavoratori.

Tuttavia come detto, la norma sul punto nulla dispone quindi al momento si potrebbe ritenere che la limitazione di carattere soggettivo possa non trovare applicazione nella presente fattispecie cioè per la detassazione fino a 200 euro; in effetti quando il legislatore ha voluto delimitare l' ambito applicativo di una norma agevolativa lo ha espressamente previsto.

Tuttavia, non è da escludere un' interpretazione difforme basata sul contesto normativo

Dal punto di vista del **datore di lavoro** non si ravvisano criticità in merito alla **totale deducibilità dei costi sostenuti per l' acquisto dei buoni carburante**; infatti, tali costi dovrebbero rientrare tra quelli relativi al personale dipendente.

Per maggiori dettagli si rinvia alla circolare informativa 4/2022 pubblicata sul nostro sito.

Non appena ci saranno ulteriori indicazioni operative vi aggiorneremo.

SGRAVIO 0,8% SU CONTRIBUTI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La disposizione introdotta riguarda una riduzione della contribuzione Ivs a carico dei lavoratori pari allo 0,80% che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, interessa tutti i dipendenti con esclusione dei domestici, compresi gli apprendisti.

L'agevolazione è applicabile ai rapporti di lavoro già in essere e a quelli che si costituiranno nel 2022.

La riduzione dell'aliquota contributiva si può riconoscere solo se la retribuzione imponibile (previdenziale) del mese non supera i 2.692 euro. In caso di sforamento, il lavoratore non ha diritto alla facilitazione.

La stessa legge prevede una deroga al tetto, valevole per il mese in cui generalmente si paga anche la tredicesima, ossia a dicembre. In tal caso, secondo l'Inps, si ha un doppio limite anche se di eguale importo (2.692 euro), che si applica separatamente sullo stipendio ordinario e sulla mensilità aggiuntiva. Entrambi potranno essere agevolati esclusivamente se, singolarmente, non superano il tetto. Il controllo sul rispetto di quest'ultimo, riguarda il singolo mese e non l'intero anno.

Non vi è possibilità di recupero a conguaglio dei mesi non agevolati.

Circa l'erogazione della gratifica natalizia, l'Inps ha specificato che, nell'ipotesi in cui la corresponsione della stessa avvenga mensilmente, la verifica del superamento del limite si esegue sulla base dei 2.692 euro per la retribuzione mensile ordinaria mentre, per il rateo di tredicesima, il rispetto del tetto va effettuato prendendo a riferimento 1/12° di 2.692, cioè 224 euro.

Per i lavoratori che ricevono anche la quattordicesima, l'Inps esclude il riconoscimento della riduzione dello 0,80%, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, se l'imponibile previdenziale mensile (in cumulo: mensilità normale più quella aggiuntiva) supera la soglia di 2.692 euro.

Riguardo ai rapporti di lavoro che cessano prima del mese di dicembre 2022, l'Istituto ammette la valutazione separata della retribuzione ordinaria e dei ratei di tredicesima liquidati; in pratica il mese di cessazione viene trattato come se fosse dicembre 2022. Una situazione particolare potrebbe determinarsi nei casi di riduzione dell'imponibile previdenziale per effetto di un evento indennizzato dall'Inps. Si pensi, per esempio, a un lavoratore che percepisce di norma una retribuzione lorda di 2.700,00 euro, il quale si ammala in alcuni mesi. La sua retribuzione imponibile potrebbe scendere sotto la soglia limite e ciò determina l'ammissione alla riduzione anche se, parallelamente, egli percepisce l'indennità di malattia.

Per effetto della disposizione in commento, l'aliquota contributiva pensionistica generalmente pari al 9,19% si riduce, nei fatti, a 8,39 per cento.

Anche gli apprendisti, come già accennato, beneficiano dello sconto e l'aliquota applicata sulla loro busta paga varia dal 5,84% al 5,04 per cento.

La misura che genererà un piccolo aumento del netto in busta si applica all'intero 2022 e lo studio procederà all'applicazione già dalla prossima busta di aprile. Per il recupero degli arretrati lo studio procederà con gli appositi flussi uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

* * * * *

Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Allegati come citati

Roma, 28/03/2022

Cordiali saluti

Marco Tomassetti Studio Tomassetti & Partners